

AVV. ISIDORO ISIDORI
Magistrature superiori

AVV. NINO DEL PIERO

CORSO VITTORIO EMANUELE, 23
67100 – L'AQUILA
TEL. (+39) 0862.1961500
FAX. (+39) 0862.1951154
i.isidori@gmail.com
i.isidori@pec.it

L'Aquila 06.12.2024

Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

ASL Dipartimento di Prevenzione Servizio SIESP
dipartimento.prevenzione@pec.asl1.abruzzo.it

Provincia dell'Aquila
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo
urp@cert.provincia.laquila.it

Comune di Capitignano
c.a. il Sindaco e
Ufficio Tecnico e SUAP
protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio e Ambiente Ufficio autorizzazioni scarichi AUA AQ
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Politiche energetiche risorse del Territorio
Ufficio autorizzazione emissione AUA
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Ente Parco Gran Sasso e Monti della Laga
ente@gransassolagapark.it

GSA SpA
gsacqua@legalmail.it

Arta distretto di L'Aquila
protocollo@pec.arta.abruzzo.it

Comune di Montereale
segreteria.montereale@legalmail.it

Soprintendenza MIC SABAP AQ-TE
sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it

Oggetto: New World Recycling S.r.l. Stabilimento Capitignano Via Molinella. Impianto di stoccaggio e recupero rifiuti. Istanza e contestuale diffida.

Svetlana Nichiporuk nella qualità di l.r.p.t. della società New World Recycling S.r.l., ha conferito incarico allo scrivente avvocato e sottoscrive la presente comunicazione facendone propri gli effetti ed il contenuto, al fine di rappresentare quanto appresso.

All'esito della Conferenza di Servizi del 04.11.2024, comunicata il 28.11.2024, è emerso che la ASL abbia adottato prescrizioni riportate con prot. n. 0173060/24 del 18.09.2024 che vanno considerate illegittime in ragione della preclusione dell'art. 14 ter comma 7 legge 241/1990 ove espressamente si prevede: "All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14 quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. *Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza*";

la ASL non ha partecipato alle sedute del 22.05.2024 e del 03.09.2024 e pertanto si resta in attesa di formale comunicazione di esclusione delle prescrizioni della ASL che vanno ritenute non rilevanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni oggetto della Conferenza di Servizi.

In ordine poi all'intervento del Comune di Capitignano il quale così testualmente dispone: "*la problematica dell'accesso all'impianto in quanto sebbene Anas abbia rilasciato alla ditta un accesso ad uso commerciale al Km 2+590, lato destro, della SS 260 dir, ma tale strada è ancora di proprietà comunale, non essendosi ancora perfezionato l'esproprio da parte di ANAS, inoltre l'ubicazione del cancello di ingresso previsto da parte della ditta è a ridosso della rotatoria per cui il Comune ribadisce l'invito ad individuare un accesso diverso da quello proposto. Il Sindaco si impegna a portare la proposta della ditta in Consiglio comunale per l'eventuale approvazione. Inoltre in merito alla vendita della strada comunale il Sindaco rappresenta delle perplessità*";

sul punto si rappresenta la condotta non coerente del Comune di Capitignano con le finalità della Conferenza di Servizi che si affida alla leale collaborazione definitoria delle problematiche che si evidenzino;

ed infatti, il Comune di Capitignano già ha rilasciato per la medesima area e senza prescrizione alcuna, il permesso a costruire e la validità dell'AUA dal 15.09.2023 per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi nel Comune di Capitignano, Via Molinella, foglio 12 particelle 48 e 49;

quella attività, così come quella per la quale è in corso la conferenza di servizi, ovvero stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi, non può essere in alcun modo svolta in assenza di passaggio sulla pubblica via, risultando del tutto intercluso altrimenti il fondo nel quale si deve svolgere l'attività.

Ed infatti e peraltro la società scrivente rimarrebbe di fatto nella impossibilità di svolgere le attività oggetto di autorizzazione per via di un errato presupposto nel rilascio dell'accesso ad uso commerciale al Km 2+590, commesso dagli enti in indirizzo per un vizio formale, (mancato completamento dell'esproprio) che indurrebbe il Comune a richiedere alla ditta di individuare un nuovo accesso per conseguire dal Comune la autorizzazione all'accesso.

Ma in vero, intanto se il Comune sia proprietario dell'area, può lo stesso Comune rilasciare su quel punto l'accesso alla Società, compiendo tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti e necessari, ivi incluso il passaggio in Consiglio Comunale, posto che l'area sarebbe ancora nella potestà Comunale;

in ogni caso, le negligenze a danni della ditta non possono costituire un pregiudizio per una attività che ha comportato la richiesta ed il conseguimento di finanziamenti pubblici, l'investimento personale dei soci della società e della società richiedente, la quale rischia di non poter realizzare le attività per un cavillo burocratico privo di valore e del tutto incoerente rispetto alle finalità di sviluppo dell'area.

Se si chiede, in ogni caso e ad ogni buon conto l'individuazione di un nuovo e diverso accesso ad uso commerciale, invece che quello al Km 2+590, si individua quello nella planimetria (All_1_planimetria) e si invita e contestualmente rivolge formale richiesta al Comune di provvedere entro e non oltre il termine del 20.12.2024 a rilasciare l'autorizzazione, dovendo altrimenti impugnare al TAR competente il verbale della Conferenza di servizi e l'ostruzionismo posto dal Comune;

si fa rilevare peraltro, siccome necessario, che con riguardo all'AUA del 15.09.2023, per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi, non è stata rilasciata alcuna prescrizione, mentre oggi, con riguardo alla attività ulteriore, di stoccaggio, si pongono, per la medesima area, preclusioni che appaiono solo speculative e prive di sostrato, pregio e finalità di pubblico interesse, ed appaiono solo ostruzionistiche rispetto allo sviluppo del progetto ed all'insediamento dell'attività; con la precisazione che dei danni conseguenti alla inattività sin dal 2023 ed alla conseguente impossibilità di esercire l'attività per un rifiuto immotivato di consentire l'accesso dal km 2+590 o dal diverso accesso ora individuato, risponderà l'Ente.

D'altronde in ordine alla condotta del Comune in sede di conferenza di servizi, si fa presente che dal comma 1 dell'art. 14-quater della l. n. 241 del 1990 si desume il principio di base della necessità della manifestazione del c.d. 'dissenso qualificato'. Secondo la disposizione, infatti, "il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, [...] paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini

dell'assenso". Se così ritualmente espresso, un siffatto parere dissenziente genera l'effetto proprio di rendere la conferenza non più competente a trattare la questione e l'inderogabile necessità (cfr. Cons. Stato, VI, 23 maggio 2012, n. 3039) di rimettere la valutazione, se l'amministrazione procedente intenda insistere, ad altro, superiore e centrale livello di governo.

Nell'intervento del Comune, non concesso ma ammesso che ANAS abbia esplicitato una autorizzazione per un transito su area non ancora espropriata, il Comune avrebbe dovuto esprimere il proprio dissenso con motivazione congrua rispetto ad una propria autorizzazione al transito su quell'area o avrebbe dovuto specificare le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Del che non vi è traccia.

Peraltro va considerato che il Comune di Capitignano per la pratica in corso ha anche rilasciato un parere favorevole di fattibilità tecnica con il provvedimento prot. 6223 del 28.08.2024; ivi si legge che il Comune esprime formale *"parere favorevole e nulla osta.... Finalizzato al rilascio della autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 per ... **realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti non pericolosi, intervento localizzato sui terreni censiti al catasto terreni foglio 12 particelle 48, 49, 470, 497, 498, 499, 740, 761**".*

Da ultimo e con riferimento alle tubazioni che adducono acque reflue dalla zona in cui sono ubicati uffici e servizi attraversando area di proprietà comunale, ribadita la volontà della ditta di acquistare l'area di proprietà comunale, si resta in ogni caso in attesa, in espressione del principio di leale collaborazione sempre manifestata, entro e non oltre la data indicata, quanto meno di autorizzazione all'attraversamento con le due tubazioni esplicitando così la manifestata autorizzazione all'attraversamento espressa in sede di conferenza di servizi. Sempre entro e non oltre il termine del 20 dicembre 2024.

Ragioni per le quali considerato il principio di fondo della leale collaborazione in conferenza di servizi, si rivolge formale

Istanza

Al Comune di Capitignano affinché autorizzi, ritenendosi competente, l'accesso ad uso commerciale al Km 2+590, ritenendosi il Comune competente a decidere al riguardo, ovvero affinché autorizzi l'accesso ad uso commerciale, dal diverso punto esplicitato nella allegata planimetria entro e non oltre il 20 dicembre 2024;

affinché ritenute non rilevanti nella decisione le prescrizioni di ASL per quanto dedotto in tema di partecipazione alla conferenza di servizi e limiti temporali ex art 14 ter comma 7 legge 241/1990, si voglia dare seguito alla autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi in area industriale del Comune di Capitignano, anche, *an opus sit*, mediante ultima convocazione di conferenza di servizi.

L'Aquila 06.12.2024

Avv. Isidoro Isidori

Sig.ra Svetlana Nichiporuk n.q.



All_1_planimetria con localizzazione ipotetici accessi